

## **ASPETTI PRATICI E LEGALI DELLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI RAPACI IN ITALIA**

Rapaci oggi: atti del «Convegno per la protezione degli uccelli rapaci», Aosta 23 giugno 1973, Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso: 29-40

Il concetto che gli uccelli rapaci (Falconiformi e Strigiformi) siano da considerarsi uccelli meritevoli di protezione, non tanto in base ad una valutazione economica, cioè al fatto che essi siano più o meno utili o dannosi, ma sul loro valore naturalistico e paesistico, è piuttosto recente nel nostro Paese.

Una tale valutazione si è diffusa in gran parte nella opinione pubblica nell'ultimo dopoguerra con le preoccupazioni sorte per la sopravvivenza dei beni naturali ed il manifestarsi ed organizzarsi delle Associazioni e degli Enti culturali in difesa della conservazione di questi beni.

Ovviamente gli Enti scientifici e le Associazioni ornitologiche si sono preoccupate tra le prime della impressionante diminuzione dei rapaci, tra i quali si trovano specie pregevoli di rilevante valore naturalistico, paesaggistico ed anche sportivo.

### **Inchieste**

In particolare la Sezione Italiana del C.I.P.U., in collaborazione con il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, ha condotto una serie di inchieste presso le Amministrazioni venatorie (Comitati Provinciali della Caccia), quelle Forestali (Foreste Demaniali), i Parchi Nazionali, le Associazioni dei Falconieri e quelle protezionistiche nel 1969, nel 1970 ed infine più recentemente nel 1972. Con tali inchieste si intendeva conoscere la distribuzione, la consistenza ed altri dati sui Falconiformi e sulla possibilità di addivenire ad una loro protezione.

Demmo notizia più dettagliatamente in altra pubblicazione dei risultati delle inchieste medesime che per brevità possiamo riassumere, soprattutto di quelle più recenti.

Non da tutte le province fu possibile ottenere ragguagli, comunque si ebbero dalla maggior parte di esse e si può dire che le mancate risposte risultarono di per sé stesse significative. Di particolare interesse ai fini protezionistici appare l'inchiesta compiuta nel 1970 a celebrazione dell'annata europea per la conservazione della natura, riguardante esclusivamente gli uccelli rapaci.

Alcune regioni, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, si pronunciarono per il divieto di caccia e di cattura in ogni stagione dei rapaci diurni e notturni. La provincia di Trento aveva già vietato la caccia in ogni

tempo ai notturni e alle aquile, mentre aveva escluso dall'elenco dei nocivi gli altri Falconiformi. L'intenzione di vietare la caccia sia ai Falconiformi che agli Strigiformi in ogni stagione fu pure manifestata dalle province di Alessandria, Venezia ed Arezzo.

La regione d'Aosta scrisse di preferire l'istituzione di oasi di protezione che nella sua intenzione verrebbero a proteggere anche gli uccelli cacciatori.

Fra le province che dichiararono di avere disposto l'esclusione dei Falconiformi dall'elenco dei nocivi di cui all'art. 4 della legge sono da citare Grosseto, Firenze, Lucca, Pistoia, Perugia, Ancona, Campobasso, Foggia, Lecce, Enna, Nuoro. Quest'ultima, tuttavia, mentre dichiarò di avere escluso le Aquile ed il Gufo reale, si disse sfavorevole alla protezione dei Falconidi perché considerava tutti i Falchi pericolosi predatori della selvaggina, i quali andavano perseguitati anche in epoca di divieto di caccia.

In complesso, malgrado la mancata risposta di molte province, è apparsa una generale confluenza di propositi per lo meno nell'esclusione dall'elenco dei nocivi del Gufo reale e dei Falconiformi in generale. Questa tendenza è stata confermata da disposizioni che sono state prese in sede locale nell'anno medesimo e nei successivi, anche da parte di province che non avevano risposto direttamente all'appello del C.I.P.U.

Non è mancata una nota dissidente, quella Calabra ed in particolare della provincia di Reggio Calabria, il cui Comitato contestò la diminuzione dei rapaci affermando che attraverso lo stretto passavano ancora migliaia di Pecchiaioli e numerosissime altre specie affini. I primi, a giudizio dello stesso Comitato Provinciale Caccia, risultano nocivi non solo alla selvaggina, ma alla stessa agricoltura ed economia forestale. Tale opposizione si riallaccia alle note "cacce tradizionali all'Adorno" che meritano un cenno particolare.

### **Consistenza dei rapaci**

Anche dall'indagine compiuta dal Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia è risultata dubbia la sopravvivenza dell'Avvoltoio degli agnelli nell'ultimo suo rifugio della Sardegna. Le condizioni dell'Avvoltoio monaco non sembrano migliori. Leggermente più soddisfacente sembra la situazione del Grifone, del Capovaccaio e dell'Aquila del Bonelli. È mancata ogni notizia sulla presenza dell'Aquila di mare e del Falco pescatore come nidificanti. Migliorata sembra la condizione delle Aquile in alcuni settori alpini.

Non ottimistica la situazione del Biancone e non ben determinata quella dell'Astore e del Gufo reale. Migliore di quelle supposte sembrano essere le condizioni del Pellegrino, del Lanario e del Falco della Regina, a prescindere dalle forme minori e meno rare.

In complesso, tuttavia, la sopravvivenza sia dei Falconiformi che degli Strigiformi risulta sempre precaria ed allarmante.

Le ragioni di questo impressionante declino sono in parte note e trattate dai relatori precedenti; possiamo aggiungere le nostre osservazioni poiché i provvedimenti legali che interessano la protezione devono riflettere le cause medesime.

### **La caccia**

I rapaci diurni non sono oggetto nel nostro Paese di cacce specifiche, se non in un caso, quello degli Adorni in Calabria ed in misura minore sulla costa sicula dello stretto.

Nella parte restante del Paese essi formano oggetto di attività sporadica ed occasionale, ovvero esercitata come operazione tecnica, sebbene nella pratica degenerata nella indiscriminata lotta ai nocivi.

In una situazione venatoria come quella italiana, in cui le specie oggetto di caccia costituiscono la quasi totalità dell'avifauna perseguitata da oltre un milione e mezzo di cacciatori, in un ambiente generalmente carente di selvaggina, è evidente che nessun cacciatore o ben pochi rinunciano ad un sol colpo e all'occasione, ormai scarsa, di abbattere un rapace che in qualche maniera viene a riempire un carniere tanto frequentemente vuoto.

È vero che, sia i rapaci diurni che quelli notturni, non sono considerati comunemente commestibili (sebbene alcuni di essi vengono talvolta cucinati da popolazioni rurali), tuttavia per le loro dimensioni talvolta ragguardevoli, costituiscono pur sempre una preda da mostrare trionfalmente agli amici o da fare naturalizzare.

Particolare il caso dell'Adorno. Come è noto sulla costa calabrese prospiciente lo stretto di Messina, si verifica durante il passo primaverile una linea di migrazione ammassata di Falchi pecchiaioli od Adorni (*Pernis apivorus*) e di molti altri rapaci. Questo passo ha determinato una caccia tradizionale che si svolge nel mese di maggio fino a metà giugno specialmente nella provincia di Reggio Calabria.

Secondo la nuova legge del 1967 ogni forma di caccia primaverile dovrebbe cessare col 31 marzo, rendendo impossibile la caccia agli Adorni. Per continuare questo esercizio venatorio il Comitato Provinciale della Caccia di Reggio Calabria non ha esitato a dichiarare l'Adorno animale

nocivo valendosi della facoltà concessagli dall'ultimo comma dell'art. 4 del T.U. ed asserendo che l'Adorno produce danni alle foreste divorando le gemme dei castagni. In realtà la dieta vegetale dell'Adorno è trascurabile e d'altra parte questi uccelli transitano rapidamente per raggiungere i quartieri settentrionali dove si riproducono e non possono risultare sensibilmente nocivi nel breve tempo del loro transito. Malgrado il parere sfavorevole del Consiglio Superiore dell'Agricoltura i cacciatori calabresi hanno continuato in questo esercizio venatorio, che non può in alcun modo configurarsi con un controllo dei predatori anche perché non viene effettuato da agenti di vigilanza, ma da qualsiasi cacciatore e concessionario di appostamento fisso.

### **Zimbelli**

Come è noto, il Testo Unico delle Leggi sulla Caccia (art. 38), pur vietando la cattura dei rapaci notturni (Strigiformi), fa eccezione per il Gufo reale nonché per la Civetta ed il Barbagianni, destinati a servire da zimbello.

L'eccezione riguardante il primo non si riferisce solo alla funzione di zimbello. Questo grande ed ormai raro Strigiforme è tuttavia lo zimbello per eccellenza.

È conosciuto che la presenza dei rapaci, ed in particolare di quelli notturni, produce uno speciale eccitamento nella maggioranza degli altri uccelli, i quali si sentono attratti dai primi tanto da volare su di essi emettendo grida le quali risultano a loro volta attrattive per altri esemplari che accorrono. Questo comportamento indicato anche come "motteggiatore" è stato sfruttato dalla caccia, soprattutto in quella delle Allodole, e per la eliminazione dei nocivi.

Per quest'ultima operazione viene impiegato in particolare il Gufo reale, vivo o naturalizzato o addirittura un simulacro di cartapesta, o di altro materiale del tutto artificiale che ne imiti l'aspetto. Sono attratti in misura variabile da questo Strigiforme un gran numero di uccelli, ma in particolare i Falconiformi, dalle Aquile ai piccoli Falchi ed i Corvidi. Ciascuna specie rivela un particolare modo di attaccare il Gufo reale, il quale di fronte agli assalti più ardimentosi e più vari, reagisce diversamente gettandosi talvolta a terra sul dorso e mostrando gli artigli.

Questo mezzo di lotta ai nocivi è stato diffuso soprattutto nella prima metà del secolo con importazioni di esemplari dall'estero ad alto prezzo ed è stato usato con il migliore successo nelle riserve, zone di ripopolamento e foreste. L'impiego del Gufo reale presentava pure aspetti dilettevoli ed

oseremmo dire sportivi e perciò considerato un mezzo di caccia fuori della stagione venatoria, cosa che ha facilitato la sua diffusione.

Tuttavia insieme ai veleni ed alle tagliole l'impiego del Gufo reale come zimbello può essere considerato uno dei più formidabili strumenti di annientamento di un patrimonio faunistico ed ornitologico di inestimabile valore.

Per la caccia ai piccoli uccelli (Allodola, Pispola) vengono usati oltre la Civetta, il Barbagianni e talora anche alcuni Falchi minori., specialmente il Gheppio, per quanto la prima sia considerata preferibile sotto tutti gli aspetti.

Inutile dire che la funzione dello zimbello vivo, sebbene ammessa dalla legge sulla caccia, non sembra armonizzarsi con le disposizioni del Codice che si riferiscono al buon trattamento degli animali. Infatti, poiché questi uccelli imbragati vengono esposti su lunghi pali o grucce, in piena luce, sono spesso costretti a gettarsi dal supporto e rimangono appesi penzoloni per i tarsi ed agitati o costretti a volare incessantemente sul palo, esposti inoltre alle impallinature; ciò finisce col porre a dura prova la loro notevole resistenza. Al termine della stagione la maggior parte delle Civette superstiti liberate vagano in molti casi presso le abitazioni stentando a reinserirsi in quella natura dalla quale furono prelevate.

Inutile pure aggiungere che le Allodole soffrono di una pesante pressione venatoria, che si possono cacciare, ed in effetti si cacciano al volo anche senza l'ausilio dello zimbello dei rapaci, ovvero mediante zimbelli non viventi.

Tuttavia a riprova dell'arrendevole disponibilità di alcune Regioni alle richieste dei cacciatori vi è il recente decreto della regione Friuli-Venezia Giulia del 12 giugno 1972, il quale in deroga al Decreto riguardante la cattura dei rapaci diurni e notturni del 1° luglio 1970 n. 368/C consente la cattura e l'uso della Civetta viva come zimbello, previa autorizzazione del Comitato Provinciale della Caccia competente per territorio. Alla fine della stagione venatoria il soggetto dovrebbe essere lasciato libero alla presenza di un guardiacaccia o di un suo delegato a meno che l'interessato non ottenga una ulteriore autorizzazione di detenzione del suddetto rapace per una nuova annata venatoria.

### **Falconeria**

La falconeria, ormai completamente in disuso nel nostro Paese, è risorta sia pure in modo assai limitato e sporadico in questi ultimi anni ad opera di

pochi appassionati. È stato infatti organizzato un Circolo dei Falconieri d'Italia.

Non sembra che tale sport abbia la possibilità di sviluppare forme popolari cui si oppongono la carenza di selvaggina, la concorrenza, insostenibile in terreno libero, della caccia col fucile e la difficoltà di reperire lo strumento stesso della falconeria, cioè i Falconiformi.

Occorre tuttavia considerare il fatto che tale sport sembra vada diffondendosi anche e forse più intensamente in altri Paesi europei. Di conseguenza la richiesta di "uccelli cacciatori" è in continua ascesa talché gli appassionati sono disposti ad avvalersi di ogni mezzo (ahimè, spesso illecito) pur di procurarseli.

Si è visto che i Falconiformi interessanti questa attività comprendono le specie più rare e pregevoli con una gamma piuttosto vasta che va dalle Aquile ai Falchi di alto volo (Falconi propriamente detti) senza trascurare altre forme minori (Smerigli, Lodolai) ed altri Falconiformi meno pregiati dal punto di vista sportivo (Astore e Sparviere).

Pertanto, alle già indicate cause di depauperamento di queste specie rare, si aggiunge il bracconaggio ed i falconieri o, per essere più esatti, di coloro che speculano sulla passione di essi.

Abbiamo perciò assistito in questi ultimi anni alla discesa in Italia di alcuni bracconieri provenienti dall'Europa centrale, i quali hanno sistematicamente saccheggiato le nostre coste meridionali ed insulari adoperando una organizzazione ed una tecnica ardita e perfezionata, degna dei più consumati rapinatori, la quale ha messo spesso in imbarazzo la sorveglianza degli agenti dei Comitati Caccia, istruita dagli stessi falconieri italiani interessati, i quali hanno collaborato nella repressione in modo assai valido.

D'altra parte è sintomatico il fatto che quei Falconi, i quali sono stati considerati finora "nocivi" e come tali distrutti, rappresentano invece un bene non solo naturalisticamente inestimabile, ma anche economicamente assai rilevante e tale da determinare l'attività dei più consumati rapinatori calati appositamente da altri paesi.

Sorge pertanto il problema di fornire gli strumenti necessari per una attività come la falconeria, la quale è pure ammessa dalla legge. Si tenga presente che gli uccelli occorrenti vengono generalmente prelevati dai nidi e quindi allevati e che la produzione in cattività è ancora agli albori e di esito incerto.

Come è noto la nostra legge non ammette (art. 37) il prelievo di nidiacei se non a scopo scientifico. Ne deriva che la maggior parte dei Falconiformi adoperati, di provenienza italiana, deve considerarsi illegittima.

D'altra parte consentire il prelievo dei nidiacei a scopo di falconeria sarebbe assai pericoloso per la sopravvivenza di questi uccelli e la stessa limitazione e controllo assai difficili da realizzarsi sul piano della pratica attuazione.

È pertanto desiderabile che questo sport resti limitato a pochi appassionati.

### **Danni**

Il problema dei danni che i nostri uccelli possono arrecare potrebbe anche essere posto in relazione alla loro stessa rarità. Tuttavia esso sussiste ugualmente poiché spesso si tratta di specie predatrici e di grandi dimensioni.

Tali danni si riferiscono nella maggioranza dei casi o alla selvaggina o agli allevamenti da cortile e del bestiame o alla piscicoltura.

La maggior parte dei Falconiformi, eccettuate alcune forme come gli Avvoltoi ed i piccoli Falchi (Falco cuculo, Grillaio), prevalentemente insettivori, possono assalire ed uccidere uccelli e mammiferi sia selvatici che domestici.

Il fatto che queste specie siano polifaghe e che si cibino anche di forme dannose all'agricoltura ed all'igiene, sembra essere trascurabile a coloro i quali si preoccupano del danno subito. Talvolta questi danni vengono esagerati o addirittura distorti per giustificare determinate forme di caccia come nel caso degli Adorni in Calabria o per consentire una divertente lotta ai nocivi come nell'impiego del Gufo reale quale zimbello.

In effetti il danno può sussistere realmente sia alla selvaggina sia agli allevamenti. I casi più gravi sono offerti dalle Aquile, dai Falconi e dal Gufo reale e sono una delle cause principali, sebbene non le sole, della diminuzione di questi uccelli.

Occorre tuttavia ricordare che la dannosità è anche in questo caso relativa e contingente ed in funzione delle condizioni ambientali, della destinazione del territorio, della consistenza faunistica degli allevamenti e delle eventuali industrie agrarie e di pesca. È accaduto che alcune Aquile, in territorio povero di selvaggina ed al termine della stagione di caccia, probabilmente nella difficoltà di reperire preda della quale potersi nutrire, sono scese in pollai rustici ove, denutrite ed indebolite, si sono lasciate avvicinare ed uccidere a bastonate.

Può verificarsi inoltre che uccelli rapaci, come la generalità dei predatori, si orientino nella caccia ad un determinato tipo di preda quasi specializzandosi in tali catture. Quando questo caso si verifichi a spese di animali utili di importanza economica, può essere ammesso un controllo degli esemplari in questione, in ogni caso però di carattere del tutto selettivo.

È ovvio tuttavia che quando questo controllo dovesse esercitarsi su una popolazione estremamente povera, costituita da poche coppie o da pochi esemplari, non sarebbe ammissibile, se non a rischio di compromettere la sopravvivenza delle popolazioni e tanto peggio della specie.

In questi casi occorre ammettere il risarcimento degli eventuali danni a favore della parte danneggiata.

È vero che la selvaggina è sotto l'aspetto giuridico *res nullius* e perciò questo risarcimento non spetterebbe a nessuno, ma poiché si devono considerare gli uccelli come un bene naturale appartenente alla totalità dei cittadini, sembrerebbe opportuno l'indennizzo venisse corrisposto dalla pubblica amministrazione. In mancanza di tali interventi le Associazioni protezionistiche o naturalistiche o comunque coloro che hanno a cuore la conservazione dei beni naturali, hanno in casi analoghi contribuito al risarcimento dei danni.

### **Premi**

Il convincimento che i predatori di qualsiasi specie rappresentino una delle calamità più responsabili del mancato incremento della selvaggina, resta ancora acquisito da parte di molte amministrazioni sia centrali che periferiche, le quali hanno la consuetudine di elargire premi in danaro per la cattura e l'uccisione dei nocivi.

Questa consuetudine pare in parte attenuata nel caso di alcune regioni settentrionali, per quanto sopravviva ancora per la soppressione di altri predatori ed in modo particolare per la Volpe.

È ovvio che nel nostro caso, con una popolazione di Falconiformi e Strigiformi ridotta all'esaurimento, la concessione dei premi di abbattimento appare insostenibile.

### **La lotta ai rapaci e i suoi mezzi**

I rapaci diurni e notturni sono predatori di eliminazione relativamente facile. Oltre a rivelare, specialmente i primi, la loro presenza sia coi richiami sia alla vista, sia per i resti dei loro pasti (Strigiformi), possono essere catturati senza eccessivo dispendio di accorgimenti ed energie. Essi, infatti, non possiedono la accortezza dei Corvidi.



Oltre alla comune caccia ed al già citato impiego del Gufo reale, è assai agevole fare incappare i nostri nelle trappole o tagliole ed avvelenarli coi bocconi.

Le tagliole, soprattutto quelle a palo innescate con carne fresca o con preda viva, sono micidiali non solo per i rapaci diurni, ma anche per i notturni, considerata la preferenza dimostrata da questi uccelli per i posatoi vistosi ed isolati.

I Falconiformi rimangono spesso vittime dei bocconi avvelenati predisposti non solo per essi ma anche per altri nocivi, specialmente se non si usa l'accortezza, come accade generalmente, di celare i bocconi stessi o verosimilmente l'esca, ma se si espone la stessa in posizioni vistose, considerato che i nostri cacciano alla vista.

### **Le zone di ripopolamento e cattura e le riserve di caccia**

Fra le istituzioni a produzione della selvaggina che la legge prevede in senso spaziale, sono le zone di ripopolamento e cattura, le riserve, le bandite, le oasi di protezione, a prescindere dai parchi nazionali.

Le prime due sono più o meno diffuse in tutte le province, le bandite pressoché limitate a quelle dell'Amministrazione Forestale e le ultime in via di sviluppo.

Le zone di ripopolamento e le riserve hanno, come è noto, per fine precipuo la produzione della selvaggina a scopo di caccia. In queste istituzioni viene da tempo raccomandata la lotta ai nocivi. La legge stessa considera nocivi in bandite, riserve e zone di ripopolamento, fra le altre specie, i rapaci diurni e notturni, i quali non sono considerati tali in territorio libero, cioè in quello non avente specifica vocazione venatoria. In realtà questa disposizione, fondamentalmente saggia, non è spesso rispettata. Comunque, la lotta ai nocivi è stata intensificata in riserve e zone di ripopolamento più che altrove risultando più deleteria in quanto queste istituzioni vengono organizzate appunto dove le condizioni naturali dell'ambiente sono le più idonee alla vita della selvaggina ed in particolare a quella dei suoi predatori.

Si potrebbero fare alcune riserve per le bandite forestali. Tuttavia le Associazioni dei cacciatori rimproverano alle amministrazioni responsabili di queste ultime di fare delle loro bandite dei serbatoi di nocivi e le inducono a liberarle dai predatori.

D'altra parte una delle ragioni dichiarate nella mancata concessione o rinnovo da parte dei Comitati Provinciali della Caccia delle riserve di caccia

è la mancata lotta ai nocivi. Di conseguenza questa risulta spesso una operazione obbligatoria ed indiscriminata.

Che un controllo di questi sia ammissibile in riserva e in zone di ripopolamento è un fatto. Tuttavia in condizioni normali ed a prescindere da casi specifici e da particolari condizioni di allevamento, si ritiene da parte di studiosi e tecnici che i predatori incidano percentuali trascurabili sulla produzione annuale della selvaggina, ed in qualche caso abbiano una funzione addirittura utile.

### **I rapaci nella legislazione italiana e le possibilità attuali della protezione**

Come è noto la legge italiana sulla caccia si basa su un principio cardinale: la selvaggina *res nullius* orbata del suo complemento del diritto latino *jus prohibendi*. Perciò la caccia risulta cosiddetta “libera” nel senso più estremista della parola.

In tali condizioni la possibilità di effettuare una reale protezione dei rapaci appare molto difficile sebbene non impossibile.

L’attribuzione della qualifica di “selvaggina” alla totalità degli uccelli, tutela questi ultimi soltanto parzialmente stabilendo una stagione di apertura di caccia per cui la loro uccisione e cattura in luoghi e tempi di divieto viene perseguita dalla legge. Infine, come si è detto, l’art. 38 contempla una lista di uccelli protetti in ogni tempo e stagione. Si tratta di specie rare o scarse nel nostro Paese, fra le quali è compreso fra i Falconiformi il solo Avvoltoio degli agnelli, ovvero di altre ritenute utili alla agricoltura, poiché, come nel caso degli Strigiformi, risultano grandi cacciatori di animali nocivi quali le Arvicole, con la eccezione tuttavia del Gufo reale.

Attualmente questa lista ci appare assai incompleta. D’altra parte ha dato adito a qualche contestazione di interpretazione per la imprecisione di alcune voci. La sua applicazione pratica è stata assai relativa e molto disattesa.

In questi ultimi anni la necessità di porre freno alla scomparsa dei rapaci ha spinto ad attuare disposizioni protettive a favore dei Falconiformi e Strigiformi ed in particolare delle specie più vistose: Aquile, Avvoltoi, Gufo reale.

La legge attuale offre a questo proposito alcune possibilità: la esclusione o meno dall’elenco dei nocivi; il divieto temporaneo della caccia in base alla applicazione dell’art. 23; infine la creazione di oasi di rifugio.

Come si è visto dai risultati dell'inchiesta che abbiamo citati, tutti questi mezzi sono stati sperimentati in misura più o meno parziale, specialmente nelle province settentrionali e centrali.

Sono state anche adottate disposizioni generali d'iniziativa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Infatti un primo tentativo fu effettuato col D.M. 4 marzo 1961 che poneva le Aquile, insieme ai Volturidi, nella categoria degli uccelli protetti in modo assoluto ed in ogni tempo. Senonché con l'entrata in vigore della legge 2 agosto 1967 n. 799, che abrogava tutte le disposizioni precedenti in contrasto con la stessa, il suddetto decreto veniva a decadere.

Successivamente con D.M. 6 maggio 1971 veniva disposta l'esclusione dall'elenco dei nocivi delle Aquile, dei Falconidi e del Gufo reale, per i quali era da temere la totale estinzione. Si trattava di un provvedimento parziale che escludeva dal beneficio molti importanti Falconiformi, ma impediva l'uccisione dei Falconidi nelle bandite e nelle riserve ove erano maggiormente colpiti.

Successivamente il Ministero comunicava che era stato disposto un Decreto che applicava ad altre specie, cioè a tutti i Falconiformi e ai rapaci notturni, il divieto di caccia ai sensi dell'art. 23 del T.U. Purtroppo tale disposto non veniva però attuato per il passaggio della materia della caccia alle Regioni, passaggio che lasciava molti punti oscuri su quelle che potevano essere le facoltà attribuibili alla amministrazione centrale, ormai quasi completamente orbata di potere in questo settore, e quali quelle alle periferiche.

Nel frattempo, i Comitati Provinciali della Caccia e le Regioni hanno adottato disposizioni autonome riguardanti la protezione dei rapaci di natura più o meno legittima ma comunque lodevole, chiedendo in molti casi il parere del Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, parere che questo non ha mancato di esprimere.

Non ci riesce tuttavia possibile esporre un quadro preciso della situazione nazionale attuale per la incompletezza dei dati ed il fluttuare delle disposizioni decentrate. D'altra parte l'inchiesta del 1970 ci ha dimostrato quanto sia arduo ottenere risposte precise da tutte le 94 province d'Italia.

Comunque, fra le Regioni che tra le prime hanno voluto proteggere Falconiformi e Strigiformi escludendoli dalle specie cacciabili ricordiamo il Piemonte, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana, l'Emilia-Romagna. L'esclusione è stata pure proposta ed

in parte attuata nelle province insulari, per esempio in Sardegna per i Volturidi.

Molti progetti di legge regionali prevedono la protezione dei Falconiformi e Strigiformi. Ricordiamo quella toscana, la stessa sicula che pone fra le specie protette in ogni tempo le Aquile, l'Avvoltoio degli agnelli, il Grifone, il Biancone, il Pellegrino ed il Gufo reale.

Anche il progetto di legge marchigiano ammette la protezione assoluta delle Aquile, del Nibbio reale, delle Poiane e di tutti i rapaci notturni eccettuate le Civette destinate al servizio di zimbello.

Prescindiamo dal considerare i progetti di legge presentati dalle Associazioni dei cacciatori e da varie altre categorie di diverse tendenze.

Il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia sta conducendo attualmente una inchiesta faunistico-venatoria per tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso non tutti i dati ci sono pervenuti, tuttavia fra le 53 province che hanno risposto il 52,83% ha adottato provvedimenti protettivi in favore di Falconiformi e Strigiformi.

Alcune perplessità sulla possibilità reale della protezione di alcune specie tuttavia permangono. È questo il caso delle Aquile. Purtroppo l'uccisione di questi maestosi rapaci rimane quasi sempre impunita. Infatti l'ultimo comma dello stesso art. 25 del T.U. stabilisce che non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci per difesa propria, dell'altrui persona e delle sue cose. Avviene quasi sempre che i contravenuti per l'abbattimento di Aquile riescono a persuadere i pretori di avere agito per legittima difesa propria e dei propri beni e vengono perciò prosciolti.

### **Conclusioni**

Concludendo, lo stato dei Falconiformi e degli Strigiformi non può certo dirsi soddisfacente nel suo complesso. Tuttavia le possibilità della protezione possono essere viste sotto una luce più ottimistica di quanto non avvenisse qualche anno addietro, salvo alcune eccezioni che riguardano le regioni meridionali, ove persistono radicate tradizioni difficilmente estirpabili.

Come è noto, infatti, nelle province calabre ed in alcune pugliesi (Taranto) la lotta ai nocivi ha offerto il pretesto per uccidere impunemente in primavera non solo i Falconiformi, ma la generalità degli uccelli di passo primaverile.

Ciò che conta è che anche presso larghi strati della popolazione anche dedita alla caccia e fra i riservisti più intelligenti si diffonda il convincimento della necessità di sottrarre alla estinzione questi preziosi uccelli.

Sembra pertanto necessario attuare le seguenti posizioni:

- 1) Approvazione di una legge nazionale quadro che ponga tutti gli uccelli predatori non fra le specie che formano oggetto di caccia o nelle liste dei nocivi, ma in quelle della assoluta protezione.
- 2) Ammissione della funzione di predatore solo per alcune specie con l'osservanza rigorosa delle norme del loro controllo.
- 3) Attribuire carattere generale a tali disposizioni onde sottrarle alle influenze demagogiche locali.
- 4) Divieto di usare come zibelli vivi sia i Falconiformi che gli Strigiformi, anche se ciò contrasta con le cacce tradizionali come quella alla Allodola.
- 5) Secondariamente istituzione di oasi di rifugio preferibilmente di notevole estensione.

*Augusto Toschi*